



Ord. 4070viab - 2024

19 giugno 2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione nr 119/2023 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'individuazione delle Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) come di seguito specificato:
 - 1. ZPRU Centro
 - 2. ZPRU Stazione
 - 3. ZPRU S. Carlo - S. Gottardo
 - 4. ZPRU S. Biagio
 - 5. ZPRU Villa Reale
 - 6. ZPRU S. Gerardo - Borgo Bergamo
 - 7. ZPRU Polo Sportivo
 - 8. ZPRU Ospedale - Parco
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 84/2024 è stato approvato il disciplinare relativo all'utilizzo e la gestione delle aree di sosta su strada relativo alla ZPRU nr 7 "polo Sportivo" durante gli eventi di particolare rilevanza viabilistica

Ritenuto di dover coordinare la sosta di tutti i veicoli al fine di non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nonché per assicurare la sicurezza pubblica, considerato che le aree ricomprese nel quadrilatero Sicilia / G. B. Stucchi / G. Salvadori / Tintoretto / G. B. Tiepolo e ricomprese nel quadrilatero Sicilia / Correggio / della Guerrina, urbanizzate e residenziali, sono state spesso oggetto di fenomeni di soste selvagge nonostante vi fosse un'offerta di spazi riservati alla sosta dei tifosi ritenuta congrua, in occasione di eventi di particolare rilevanza urbanistica.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza

segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



ORDINA
In occasione di eventi di particolare rilevanza viabilistica
(a titolo esplicativo e non esaustivo:
concerti, eventi in Autodromo, partite presso l'U-Power Stadium, ...)

1) nelle seguenti vie/piazze ovvero tratti di esse idoneamente identificate nella planimetria parte integrante del presente provvedimento:

- via E. Baioni
- via G. Bertacchi
- via F. Brunelleschi
- via A. Bucci
- via Cantalupo
- via A. A. Correggio
- via G. de Chirico
- via della Gera
- via della Guerrina
- via L. della Robbia
- via G. Fattori
- via Fidia
- via C. E. Gadda
- via L. Kullmann
- via S. Lega
- v.le Libertà
- via A. Mantegna
- via A. Mazzucotelli
- via A. Modigliani
- via G. Morandi
- via A. Negri
- via I. Nievo
- via G. Papini
- via P. Pellegrini
- via G. Pellizza da Volpedo
- via G. Previati
- via A. Poliziano
- v.le Sicilia
- v.le G. B. Stucchi
- via G. B. Tiepolo
- via E. Uselli
- via don A. Valentini
- via G. Vasari
- via L. Zuccoli

sono istituite aree di sosta non soggette a custodia delimitate da opportuna segnaletica di colore giallo e individuate da apposita segnaletica verticale in ottemperanza al Codice della Strada riservate, così come disposto dall'art. 5 "*Aventi diritto*" del Disciplinare della sosta approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr 84/2024, ai seguenti utenti:

- residenti anagrafici e domiciliati nelle località sopraindicate in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano;



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

- titolari e dipendenti di attività con sede operativa nelle località sopraindicate in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano

In tali spazi vige permanentemente il divieto di sosta, con rimozione forzata, ai veicoli non muniti di speciale contrassegno.

La distribuzione dei pass avverrà a cura del Gestore della Sosta, secondo le modalità in accordo con gli uffici comunali competenti; il pass non costituisce diritto alla riserva del posto e consente la sosta nelle aree secondo le modalità e gli orari stabiliti con apposita ordinanza.

- 2) nelle aree cui al punto 1), ai sensi dell'art. 18 "Esenzioni" del Disciplinare della sosta approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr 84/2024, la sosta è esentata dal rilascio dei pass nei seguenti casi:
- a) ai veicoli appartenenti a Forze Armate, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - b) ai mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche), quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - c) ai veicoli per servizi funebri, quando la sosta dipende dall'attività svolta;
 - d) ai veicoli dei diversamente abili, purchè dotati del contrassegno ex art. 381 DPR 495/1992 in regime di validità;
 - e) ai veicoli di proprietà dell'Ente opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio;

A U T O R I Z Z A

Il Gestore della Sosta a rilasciare permessi relativamente alle deroghe previste con il presente provvedimento, in ordine ai veicoli dei domiciliati nei comparti oggetto del presente provvedimento e relativamente a situazioni particolari, che dovranno essere valutate a seguito di debita istruttoria d'ufficio previa presentazione di circostanziata documentazione giustificativa.

I N F O R M A

La presente Ordinanza ha carattere istitutivo; il periodo di vigenza (giorni e orari) verrà ratificato e opportunamente normato con adeguata Ordinanza relativa alla disciplina viabilistica o atto equivalente.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

